

Sentenza Cds: ma il comune non si defili

Disabili assistiti anche in famiglia

DI ANNA IRRERA

Ai fini del computo del contributo per l'assistenza ai disabili da parte degli enti locali rileva la situazione reddituale complessiva del nucleo familiare. Tuttavia, il fatto che non sia stato ancora emanato un decreto, che specifichi i criteri per determinare l'ammontare del contributo, non esime l'amministrazione dall'esaminare la situazione del soggetto svantaggiato. Questo è quanto ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 551/2011, dando così il via libera alla compartecipazione familiare nelle spese di assistenza socio-sanitaria. Palazzo Spada ha ritenuto infondato il ricorso presentato dal comune di Brescia contro la sentenza del Tar Lombardia, che aveva accolto il ricorso di un cittadino disabile relativo all'ammontare di un contributo per le spese assistenziali. Il comune aveva sostenuto che l'art. 3 comma 2 del dlgs n. 109/1998, in materia di assistenza socio-sanitaria, non fosse immediatamente applicabile in mancanza di un dpcm di specificazione dei criteri per il computo del contributo. Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tar ribadendo che la mancanza del decreto non «può esimere l'Amministrazione comunale dall'esaminare la situazione fattuale e reddituale del soggetto svantaggiato». Atten-

dere un provvedimento specifico che a distanza di dodici anni non è stato ancora posto in essere determinerebbe, secondo i giudici, «la negazione di diritti che comunque sono sussistenti nell'ordinamento e, nella specie, la misura del contributo che può comunque essere individuata». Pertanto, il Consiglio di Stato, ritenendo infondato anche il ricorso incidentale, ha indicato i criteri applicabili. «È fuori discussione che occorre tenere presente la situazione reddituale complessiva del nucleo familiare, e non solo quella del soggetto svantaggiato», si legge nella sentenza, «essendo evidente il concorso del reddito complessivo del nucleo in parola per la sussistenza del soggetto in parola, mentre la compartecipazione del Comune (per l'assistenza al concorso del reddito) e della Regione (per le necessità sanitarie) è vicenda che trova conforto nella ripartizione degli interventi e non può pensarsi che nella specie si verta esclusivamente in ambiti di assistenza sanitaria, la quale ha solo riferimento a questioni che attengono alla salute del soggetto e non anche e non soltanto alle sue condizioni economiche».

10 Il testo della sentenza su www.italiaoggi.it/documenti

